



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Frequently Asked Questions (FAQ) relative all'ordinanza n. **13/2023** in data 31 ottobre 2023
(1° rilascio in data 3 gennaio 2024)

- 1. Gli interventi che sono stati segnalati per il tramite della regione sono stati tutti finanziati?**
In esito alle dovute verifiche sui quadri esigenziali che le regioni hanno presentato, la Struttura di supporto al Commissario straordinario ha recepito le proposte di intervento in specifiche ordinanze. Ove il Comune rilevi che un'esigenza prospettata alla regione non è stata recepita nelle ordinanze commissariali emanate, può procedere a richiedere dei chiarimenti, con *pec* indirizzata alla regione, tenendo in informazione la struttura di supporto al Commissario straordinario.
- 2. È possibile per il Soggetto attuatore chiedere un'anticipazione del finanziamento per gli interventi in allegato A, qualora non riuscisse ad anticipare eventuali spese?**
Sì, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità per avviare l'intervento, può utilizzare l'allegato B, specificando che si tratta di anticipazione sull'importo programmato e allegando copia della documentazione che attesti l'impegno assunto con il professionista o l'impresa esecutrice (determina di affidamento dei servizi o lavori, frontespizio degli ordinativi/scritture private/contratti sottoscritti per l'intervento da effettuare).
- 3. È previsto il finanziamento di lavori già realizzati e che il Comune non è riuscito a segnalare nelle tempistiche e nelle modalità utili al loro recepimento nelle ordinanze commissariali ad oggi emanate?**
Il Comune potrà formulare specifica istanza al riguardo. Ulteriori richieste in tal senso saranno oggetto di successivi provvedimenti commissariali. Si evidenzia la necessità, da parte dei soggetti proponenti, di dimostrare il nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali del maggio 2023.
- 4. Si può posticipare al 2024 un intervento inserito nell'esigibilità 2023?**
Le risorse finanziarie individuate per gli interventi sono attestate sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Con l'emanazione dell'ordinanza sono attestate in competenza ai Soggetti attuatori e rimangono, comunque, a loro disposizione.
- 5. Sono possibili integrazioni all'ordinanza?**
Sì, sono previste, nelle modalità specificate all'articolo 2, comma 2. In particolare, ove emergesse la necessità, da parte di un soggetto attuatore, di nuove integrazioni, esso dovrà presentare specifica richiesta alla struttura commissariale per il tramite della regione.
- 6. Il Soggetto attuatore può rimodulare le somme attestate in competenza tra gli interventi di proprio interesse?**
No, ogni procedimento di rimodulazione è attuato dalla struttura di supporto al Commissario straordinario. Eventuali esigenze di rimodulazione devono essere rappresentate alla Struttura di supporto al Commissario straordinario per il tramite della regione.

7. Può il Soggetto attuatore rettificare il CUP di un intervento in ordinanza?

Sì, il Soggetto attuatore può rettificare il CUP comunicandone la variazione con *pec* alla Struttura di supporto al Commissario straordinario, tenendo informata la regione.

8. Un Comune può chiedere il supporto della committenza ausiliaria per alcuni lavori e procedere in autonomia per altri?

Sì. In particolare la committenza ausiliaria, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è rilevata dalla SOGESID per lavori con importo superiore ai 500 k€ (IVA inclusa).

9. La convenzione con SOGESID è limitata agli enti più piccoli?

No. Tuttavia, giacché la committenza ausiliaria è uno strumento che si intende prioritizzare sulle esigenze dei Comuni più in difficoltà, la Struttura di supporto al Commissario straordinario valuterà, d'intesa con le regioni, l'eventuale accoglimento di richieste da parte di Amministrazioni pubbliche più strutturate.

10. C'è una scadenza per i Comuni nella richiesta di supporto di committenza ausiliaria?

La prima ricognizione delle esigenze dei Comuni è già stata comunicata alla Struttura di supporto al Commissario straordinario dalle regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche. La Struttura di supporto al Commissario straordinario terrà in debito conto ulteriori e straordinarie segnalazioni dei Comuni, pervenute per il tramite delle regioni.

11. Se al momento dell'adesione alla convenzione quadro tra Commissario straordinario e SOGESID S.p.A. un Comune avesse già avviato la progettazione, può passarla in consegna alla prefata società *in house*?

Il Comune e SOGESID S.p.A. converranno ad un regolare passaggio di consegna, previa ricognizione di SOGESID degli elaborati che si intende consegnare e valutazioni tecniche di merito. E' ragionevole consegnare a SOGESID la progettazione già completa degli interventi previsti.

12. Le regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche hanno raccolto e segnalato alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario le esigenze dei Comuni che intendono avvalersi della committenza ausiliaria di SOGESID S.p.A.. Possono i Comuni in questione recedere da tale intento?

La convenzione quadro tra Commissario straordinario e SOGESID S.p.A. prevede la successiva stipula di un atto di adesione da parte del Comune, quale unica clausola vincolante per lo stesso. Pertanto un Comune può avvalersi della facoltà di recedere dal supporto richiesto fintanto che tale atto di adesione non sia stipulato.

13. È possibile individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) un soggetto idoneo, estraneo agli Enti appaltanti?

Fermo restando la convenzione quadro tra Commissario straordinario e SOGESID S.p.A., che consente ai Comuni di poter avvalersi della committenza ausiliaria di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Soggetto attuatore può procedere alla nomina anche di un RUP esterno, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) dell'ordinanza.

14. L'ordinanza prevede l'esenzione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per il versamento del contributo ANAC?

In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. Al riguardo, le uniche esenzioni previste sono quelle determinate dalla richiamata Autorità e periodicamente pubblicate sui portali istituzionali.

15. È possibile procedere all'affidamento diretto di un lavoro di importo inferiore ai 500 k€ ricorrendo all'appalto integrato?

All'articolo 3 dell'ordinanza in questione, si specifica il quadro derogatorio che consente (vedasi comma 2, lettera f) di poter procedere all'affidamento diretto dei lavori nei limiti dei 500 k€. Il c.d. "appalto integrato" è già nelle previsioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Si richiama, al riguardo, quanto al citato articolo 44, comma 1, escludendo tale facoltà nel caso di opere di manutenzione ordinaria.

16. Relativamente alle procedure di affidamento, anche in assenza della delibera di programmazione, si può procedere anche in assenza della previsione di bilancio, quindi senza attenderne la variazione?

Sono state previste due deroghe, una relativa alla delibera di programmazione da presentare in giunta e l'altra riguardo al procedimento della spesa fuori bilancio. La delibera del consiglio comunale non è dunque necessaria, ai fini dell'avvio del procedimento di affidamento, ma è necessaria ai fini contabili, per imputare contabilmente la spesa. In deroga agli atti di programmazione, inoltre, si procede, come previsto dall'ordinanza, anche per gli importi superiori ai 100 mila euro, per i quali sarebbe ordinariamente prevista una delibera in cui si autorizza una modifica al piano dei lavori pubblici.

17. Come determinare le spese tecniche e le somme a disposizione?

Per la determinazione delle spese tecniche di cui dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, circa gli incentivi per le funzioni tecniche (in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento). Per la determinazione delle somme a disposizione si rimanda a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) e comma 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (per quanto riguarda gli imprevisti e i lavori in amministrazione diretta), circa la soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

18. Esiste un limite alle spese per le funzioni tecniche affidate a professionisti esterni?

Le spese tecniche debbono essere intese in riferimento al personale interno alla stazione appaltante e per la loro determinazione si richiama quanto alla FAQ 19. Per la determinazione delle spese connesse alle prestazioni dei professionisti esterni si rimanda a quanto stabilito all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

19. Vi sono deroghe che consentono alla Stazione Appaltante di autoregolamentare i corrispettivi per i professionisti esterni?

No.